



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/10.3.3/2021]

Allegati: 1

A Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 8641]
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 8641] VENOSA (PZ), MONTEMILONE (PZ):** Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 9 aerogeneratori, avente potenza complessiva pari a 55,8 MW, denominato "Carpiniello" da realizzarsi nel comune di Venosa (PZ) e delle opere e infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Venosa (PZ) e Montemilone (PZ).

Proponente: Renexia S.p.A.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

c. p. c.

A Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

A Ufficio di Gabinetto
del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

A Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

A Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP



VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);



VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, a cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RICHIAMATO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

CONSIDERATO che la **Società Renexia S.p.A.**, con nota prot. n. 179 del 09/06/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 23836 del 23/06/2022, ha presentato istanza per l’avvio della procedura in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 2337 del 09/08/2022 dell’**allora Ministero della transizione ecologica**, con la quale si comunicava che, a seguito dell’adempimento della verifica documentale di competenza prevista dall’art. 23, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dalla Società risultava completa;

CONSIDERATO quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, ossia che “... *la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, nonché la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni ...*”;

ESAMINATA anche da **questo Ministero** la documentazione di cui sopra, allegata all’istanza di Valutazione di impatto ambientale del 09/06/2022;

RISCONTATA carenza di elaborati necessari alle valutazioni di competenza di questo Ministero;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di acquisire documentazione integrativa, con nota prot. n. 2537 del 18/08/2022, **questo Ministero** ne ha trasmesso le specifiche all’allora MiTE e alla società proponente, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 23, c. 3;

CONSIDERATO che la Società, con nota prot. n. 314 del 09/09/2022, ha rappresentato alla Scrivente di aver presentato in tempo utile alla Regione l’istanza di attestazione usi civici, come richiesto da questo Ministero, e di essere in attesa di riscontro dalla stessa;

CONSIDERATO che l’**allora Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. 110845 del 13/09/2022, ha comunicato a tutte le amministrazioni coinvolte la procedibilità dell’istanza e l’avvenuta pubblicazione della procedura in esame sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8860/13033>;

PRESO ATTO che il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 3459 del 16/09/2022, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere il



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

proprio parere endoprocedimentale ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio relativamente al procedimento di VIA in esame;

PRESO ATTO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 12174 del 06/10/2022, ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 23, co. 3 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che i **Servizi III e II della DG ABAP**, rispettivamente con nota prot. n. 4391 del 11/10/2022 e prot. n. 4442 del 13/10/2022, hanno concordato con quanto richiesto dalla competente Soprintendenza ABAP nella summenzionata nota di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO che la **società proponente**, con nota prot. n. 392 del 12/10/2022, ha riscontrato parte della documentazione richiesta da questo Ministero della cultura con la nota precedentemente menzionata (prot. n. 3459 del 16/09/2022), trasmettendo i «*certificati di sussistenza o insussistenza di usi civici rilasciati dalla regione Basilicata, direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali*»;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 4534 del 14/10/2022, in considerazione anche delle richieste formulate dalla SABAP territoriale, ha trasmesso una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata e pubblicata per il procedimento in oggetto;

CONSIDERATO, inoltre, che anche l'**allora Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. 8145 del 26/10/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione per i propri aspetti di competenza, richiamando, all'interno di tale nota, anche la richiesta di integrazioni formulata dalla Scrivente;

CONSIDERATO che la **Società Renexia S.p.A.**, con nota del 14/11/2022, ha chiesto la «*sospensione dei termini di 60 giorni per poter predisporre adeguatamente le integrazioni richieste e per produrre le controdeduzioni*»;


CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 149528 del 29/11/2022, ha concesso alla società proponente la suddetta sospensione dei termini;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 18823 del 09/20/2023, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa da parte della società proponente, nota prot. n. 19 del 13/01/2023, ha comunicato ai soggetti competenti l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito *web* dello stesso Ministero, unitamente ad un avviso al pubblico, finalizzato ad avviare una nuova fase di consultazione, come previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito di un approfondimento istruttorio condotto da questo Ministero, è emerso che nell'area vasta di indagine (AVI) del progetto in esame sono ricompresi anche territori pugliesi, **questa Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 2065 del 14/02/2023 e successiva nota di sollecito prot. n. 8104 del 17/04/2023, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP della Basilicata, alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esprimere le proprie valutazioni nel merito del progetto sottoposto a



disamina e di formulare il parere di competenza, tenendo in considerazione tutta la documentazione integrativa trasmessa;



Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR

CONSIDERATO che il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 94415 del 09/06/2023 e con nota prot. n. 137835 del 31/08/2023, nel trasmette il parere espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ha richiesto alla Scrivente la formulazione del proprio parere tecnico istruttorio ai fini della definizione del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 10533 del 12/09/2023, ha trasmesso il proprio **parere endoprocedimentale contrario** alla realizzazione del progetto in esame;

CONSIDERATO che il **Servizio II della DG ABAP**, con nota prot. n. 22036 del 29/09/2023, ha inviato il proprio contributo istruttorio, concordando con le valutazioni espresse della competente SABAP della Basilicata;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 11886 del 31/10/2023, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza le cui conclusioni rilevano *«questa Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, relativamente agli aspetti percettivi dell’Area vasta di Indagine che intercetta il territorio pugliese, ritiene sussistano potenziali criticità per quel che riguarda l’impianto eolico in esame»*;

CONSIDERATO che il **Servizio III della DG ABAP**, con nota prot. n. 26107 del 07/11/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito al procedimento di cui in oggetto;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi, collocato nei territori comunali di Montemilone, Venosa e Lavello (per una limitata porzione di cavidotto), tutti ricadenti nella provincia di Potenza, prevede




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

la realizzazione di un impianto eolico denominato “Carpiniello” costituito da n. **9 aerogeneratori** dalla potenza nominale di 6,2 MW, per un totale di **55,8 MW**;

Per la realizzazione dell’intero impianto sono previste le seguenti opere:

- n. 9 aerogeneratori **di altezza al tip pari a 200m**;
- Opere civili, in particolare fondazioni in calcestruzzo armato delle torri (con relativo impianto di messa a terra), piazzole provvisorie per il deposito dei componenti e il successivo montaggio degli aerogeneratori, piazzole definitive per l’esercizio dell’impianto, piste di accesso alle postazioni delle turbine, adeguamento per quanto possibile dei tratti di viabilità già esistenti;
- Linee elettriche MT (a 30 kV) in cavo interrato, che collegano gli aerogeneratori tra loro e, successivamente, con la Sottostazione Elettrica (SSE);
- Sottostazione Elettrica (SSE) per l’innalzamento della tensione da 30 kV a 150 kV con tutte le apparecchiature necessarie alla realizzazione della connessione elettrica dell’impianto alla Rete Nazionale;


PREMESSO che il sito di intervento è situato al confine con il territorio della Regione Puglia, interessando, nel dettaglio, i comuni di: Ascoli Satriano (FG), Cerignola (FG), Canosa di Puglia (BT), Minervino Murge (BT) e Spinazzola (BT).



Estratto di corografia IGM con individuazione delle aree interessate dall’impianto (cfr. Relazione Generale)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Layout di impianto su base ortofoto con indicazione dell'area di intervento (cfr. Relazione Generale)

RITENUTO di condividere e fare propri il contributo sopracitato della Soprintendenza ABAP della Basilicata, della Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

Per i territori lucani

CONSIDERATO che, in materia di *Tutela, governo ed uso del territorio* la Legge Regionale della Basilicata n. 23 del 11 agosto 1999, all'art. 12 bis stabilisce che «*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*»;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla **Convenzione europea del paesaggio (CEP)** sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- le attività di elaborazione del **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- la **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** «*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*» recepisce quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale e dell'elaborazione di un documento per la «*individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*», approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;

CONSIDERATO che, **con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI**, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte h max aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte III del D. lgs. n. 42 del 2004.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

1.1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 136

- *Invaso del Rendina* (D.M. del 21/09/1984 - GU n. 265 del 26/09/1984);

1.2. Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b)

“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:

- *Invaso di Toppo di Francia, a circa 170 m dall'aerogeneratore T3;*

1.3. Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)

“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- *Vallone S. Stefano inf. n. 586* (Regio Decreto del 20/05/1900 n. 2943 - G.U. n. 199 del 28/08/1900), **a circa 190 m dall'aerogeneratore T4 e a circa 120 m dal T5;**
- *Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico inf. n. 586*, **a circa 130 m dall'aerogeneratore T4 e a circa 200 m dal T1;**



- *Vallone Lampeggiano e Noci Servale, a circa 60 m dall'aerogeneratore T9;*

Si segnalano ancora:

- *Vallone Cormita inf. n. 581, a circa 950 m da T2, Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna inf. n. 580, a circa 1,1 km da T6, Fosso Cugnariello e Fontana dell'Arena inf. n. 589, a circa 2 km da T9, Vallone delle Castagne o D. Lucito inf. n. 481, a circa 2,2 km da T8, Vallone Esca e S. Nicola inf. n. 580, a circa 2,6 km da T2, Vallone Chiatraguarnieri, a circa 2,7 km da T9, Vallone Sauscianno Mannucci, a circa 3,9 km verso sud ovest da T9, Fiumara di Venosa e Matinella, a circa 4,2 km verso sud da T2, Vallone S. Domenica inf. N. 593, a circa 4,9 km verso sud da T2, Vallone Contisto inf. n. 583, a circa 5,1 km verso sud da T9, Vallone li Carcarari inf. n. 593, a circa 5,3 km verso sud da T2, Vallone il Reale inf. n. 593, a circa 5,3 km verso sud da T9, Ruscello Carpellotto e Vallone Cupa, a circa 5,6 km da T9, Valle della Bagnara inf. n. 593, a circa 6 km verso sud da T9, Vallone La Spada o Lapilloso, a circa 7 km verso sud ovest da T9, Vallone Isca Lunga, a circa 7,5 km verso sud da T2, Vallone Melito inf. n. 581, a circa 8,3 km verso est da T6, Fiume Ofanto, a circa 9,2 km da T8;*

1.4. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)

“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:

Si segnala la presenza di *Formazioni arbustive termomediterranee, Querceti mesofili e meso-termofili, Formazioni igrofile*, nonché di alcune aree boscate percorse dal fuoco a **distanze molto ridotte** dall'area dell'impianto in oggetto, per un tratto **attraversate direttamente dal cavidotto di progetto**;

1.5. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera h)

“le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”:

- nel territorio di Venosa, i terreni interessati dall'intervento e ricadenti nel Foglio 15/ particelle 29 – 97 – 98 – 184 sono oggetto di definizione demaniale al fine di determinarne la natura giuridica e pertanto risultano, al momento, inalienabili;
- nel territorio di Venosa, i terreni interessati dall'intervento e ricadenti nel Foglio 17/ particelle 306 e nel Foglio 13/ particelle 378 – 393 – 382 – 390 – 374 – 395 – 394 – 392 – 391 – 376 – 371 – 358 – 389 – 388 – 386 – 384 – 380 – 377 – 396 – 222 – 399 – 398 – 397 appartengono al **demanio comunale di uso civico**;



1.6. **Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)**

Relativamente alle aree archeologiche

Lavello

- *Finocchiaro* (D.D.R. del 08/07/2013), a circa 3 km da T9;
- *Finocchiaro* (D.D.R. del 01/10/2014), a circa 3,5 km da T9;
- *Foragine* (D.S.R. del 13/07/2004), a circa 3,4 km da T9;
- *Posta Scioscia* (D.M. del 29/03/1977), a circa 3,8 km da T8;
- *Carrozze* (D.M. del 18/06/1991), a circa 5 km da T9;
- *Gravetta* (D.M. del 18/06/1991), a circa 5,2 km da T9;
- *Cimitero* (P.S. del 18/10/1986), a circa 5,4 km da T9;
- *Gravetta* (D.M. del 30/11/1983), a circa 5,6 km da T9;
- *S. Felice* (D.D.R. del 23/08/2006 e D.M. 03/09/1995), a circa 6,2 km da T9;
- *Chiesa Diruta* (D.M. del 20/07/1989), a circa 9,4 km da T9;

Venosa

- *Loreto* (D.S. del 19/12/1980), a circa 4,6 km da T2;
- *Maddalena o Catacombe* (D.M. del 21/10/1977), a circa 5 km da T9;
- *Tufarello* (D.M. del 12/11/1980), a circa 5,7 km da T9;
- *Mangiaguadagno* (D.D.R. del 23/04/2013), a circa 6,4 km da T2;
- *Trinità* (D.M. del 21/10/1993), a circa 6,7 km da T9;

Palazzo San Gervasio

- *Matinelle* (D.D.R. del 18/01/2012), a circa 7 km da T2;

Relativamente alla rete dei Tratturi

- *Regio Tratturello Venosa-Ofanto*, n. 023 (D.M. del 22/12/1983), **attraversato in un punto e percorso per un tratto dal cavidotto di progetto;**
- *Regio Tratturello Stornara-Montemilone*, n. 014 (D.M. del 22/12/1983), a circa 1 km da T8;
- *Regio Tratturo Melfi-Castellaneta*, n. 014 (D.M. del 22/12/1983), in prossimità del cavidotto interrato e della SSE;

Si segnalano ancora:

- *Regio Tratturello Foggia-Ortona-Lavello*, n. 005, *Regio Tratturello Rendina-Canosa*, n. 006, *Regio Tratturello Lavello-Ascoli-Foggia*, n. 007, *Regio Tratturello Vallecupa-Alvano*, n. 008, *Regio Tratturello Venosa-Ofanto*, n. 009, *Regio Tratturello Lampeggiano*, n. 010, *Regio Tratturello Stornara-Montemilone*, n. 011, *Regio Tratturello Lavello-Minervino*, n. 012, *Regio Tratturello Venosa-Ofanto*, n. 013, *Regio Tratturello di Tufarelle*, n. 015, *Regio Tratturello Vallecupa-Alvano*, n. 016,



Tratturo Comunale di Scaccia, n. 017, *Regio Tratturello Stornara-Montemilone*, n. 020, *Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira*, n. 021, *Regio Tratturello di Notarchirico*, n. 024, *Tratturello Comunale di Genzano*, n. 043, *Tratturello Comunale*, n. 044, *Tratturello Comunale al Piano*, n. 045;

1.7. Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

“*zone di interesse archeologico di nuova istituzione*”:

- *Ager Venusinus*: zona di interesse archeologico, ex art.142, comma 1, lett. m) proposta dal PPR in corso di adozione: tutti gli aerogeneratori sono dislocati a nord del perimetro dell'area, con distanze variabili da circa 4 Km dagli aerogeneratori T2 e T9 a circa 8 Km per l'aerogeneratore T8;
- *Via Appia*: zona di interesse archeologico, ex art.142, comma 1, lett. m) proposta dal PPR in corso di adozione: tutti gli aerogeneratori sono dislocati a nord dell'antico asse viario, con distanze variabili da circa 7 Km dagli aerogeneratori T2 e T9 e circa 10 Km dall'aerogeneratore T8;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

- *Masseria Casone* (D.M. del 08/10/1992), **a circa 1 km da T4, T5 e T6, risultando quasi completamente circondata dagli aerogeneratori di progetto T3, T4, T5, T6, T7, T8;**
- *Masseria Saraceno-Quaranta* (D.M. del 27/08/1998), **a circa 1,1 km da T9;**
- *Resti del ponte medioevale Vallone della Foresta* (D.D.R. n. 123 del 27/08/2014), **a circa 1,6 km da T9;**
- *Masseria Iannuzzo* (D.M. del 08/10/1992), **a circa 1,8 km da T9;**
- *Masseria Bosco delle Rose* (D.M. del 08/10/1992), **a circa 2,2 km da T9;**

Si segnalano ancora:

- *Masseria Finocchiaro* (D.M. del 19/11/1992), *Masseria Torre di Quinto* (D.M. del 08/10/1992), *Stazione Ferroviaria di Venosa Maschito* (D.S.R. n. 78 del 19/09/2018), *Masseria Martinella-Veltri* (D.M. del 27/10/1992), *Ex Monastero di S. Agostino* (D.M. del 11/09/1990), *Castello di Venosa* (D.M. del 01/03/1997), *Palazzo La Torre* (D.M. del 17/04/1990), *Masseria Santangelo – Ex Casino Santangelo* (D.M. del



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

03/04/1992), *Masseria Trentangeli – Ex Casino Trentangioli* (D.M. del 02/10/1992), *Masseria Marchesa* (D.M. del 19/11/1992), *Masseria di Giustino Fortunato* (D.M. del 27/09/1989),

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

Relativamente alle aree archeologiche

Lavello

- *Finocchiaro* (D.D.R. del 08/07/2013), a circa 3 km da T9;
- *Finocchiaro* (D.D.R. del 01/10/2014), a circa 3,5 km da T9;
- *Foragine* (D.S.R. del 13/07/2004), a circa 3,4 km da T9;
- *Posta Scioscia* (D.M. del 29/03/1977), a circa 3,8 km da T8;
- *Carrozze* (D.M. del 18/06/1991), a circa 5 km da T9;
- *Gravetta* (D.M. del 18/06/1991), a circa 5,2 km da T9;
- *Cimitero* (P.S. del 18/10/1986), a circa 5,4 km da T9;
- *Gravetta* (D.M. del 30/11/1983), a circa 5,6 km da T9;
- *S. Felice* (D.D.R. del 23/08/2006 e D.M. 03/09/1995), a circa 6,2 km da T9;
- *Chiesa Diruta* (D.M. del 20/07/1989), a circa 9,4 km da T9;

Venosa

- *Loreto* (D.S. del 19/12/1980), a circa 4,6 km da T2;
- *Maddalena o Catacombe* (D.M. del 21/10/1977), a circa 5 km da T9;
- *Tufarello* (D.M. del 12/11/1980), a circa 5,7 km da T9;
- *Mangiaguadagno* (D.D.R. del 23/04/2013), a circa 6,4 km da T2;
- *Trinità* (D.M. del 21/10/1993), a circa 6,7 km da T9;

Palazzo San Gervasio

- *Matinelle* (D.D.R. del 18/01/2012), a circa 7 km da T2;

Relativamente alla rete dei Tratturi

- *Regio Tratturello Venosa-Ofanto*, n. 023 (D.M. del 22/12/1983), **attraversato in un punto e percorso per un tratto dal cavidotto di progetto;**
- *Regio Tratturello Stornara-Montemilone*, n. 014 (D.M. del 22/12/1983), a circa 1 km da T8;



- *Regio Tratturo Melfi-Castellaneta*, n. 014 (D.M. del 22/12/1983), in prossimità del cavidotto interrato e della SSE;

Si segnalano ancora:

- *Regio Tratturello Foggia-Ortona-Lavello*, n. 005, *Regio Tratturello Rendina-Canosa*, n. 006, *Regio Tratturello Lavello-Ascoli-Foggia*, n. 007, *Regio Tratturello Vallecupa-Alvano*, n. 008, *Regio Tratturello Venosa-Ofanto*, n. 009, *Regio Tratturello Lampeggiano*, n. 010, *Regio Tratturello Stornara-Montemilone*, n. 011, *Regio Tratturello Lavello-Minervino*, n. 012, *Regio Tratturello Venosa-Ofanto*, n. 013, *Regio Tratturello di Tufarelle*, n. 015, *Regio Tratturello Vallecupa-Alvano*, n. 016, *Tratturo Comunale di Scaccia*, n. 017, *Regio Tratturello Stornara-Montemilone*, n. 020, *Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira*, n. 021, *Regio Tratturello di Notarchirico*, n. 024, *Tratturello Comunale di Genzano*, n. 043, *Tratturello Comunale*, n. 044, *Tratturello Comunale al Piano*, n. 045;

CONSIDERATO che la società proponente nel SIA afferma quanto segue: «L'area interessata dalle opere interferisce marginalmente con due aree percorse da incendi nel 2020 e nel 2009; tuttavia dalle analisi effettuate sull'uso del suolo (Corine Land Cover 2018) e su CTR, la porzione in esame risulta essere un seminativo, e pertanto non sono applicabili al caso di specie i divieti di cambio di destinazione d'uso ed edificabilità previsti dalla l. 353/2000 ("legge quadro in materia di incendi boschivi"), art. 10, comma 1, e dalla l.r. 13/2005, art. 7»;

RICHIAMATO, a tal proposito, l'**art. 142, let. g) del D.Lgs. 42/2004** in base al quale sono tutelati i «territori coperti da foreste e da boschi, ancorché **percorsi o danneggiati dal fuoco**, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227». Si segnala, a riguardo, che il provvedimento n. 227 del 2001 è stato abrogato dal **D.Lgs n. 34 del 03/04/2018 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**, il cui **art. 4, c. 1, let. d)** riporta: «sono **assimilati a bosco: le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente»;**

VISTA, inoltre, la L. n. 353 del 21/11/2000 *Legge quadro in materia di incendi boschivi* e la L.R. della Regione Basilicata n. 13 del 22/02/2005 *Norme per la protezione dei boschi dagli incendi* (attuativa della suddetta legge quadro) in base alla quale «è fatto divieto: destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell'evento per **almeno quindici anni**»;

CONSIDERATO che la società proponente, nel descrivere la suddetta area, asserisce che la stessa sarebbe attualmente adibita a seminativo, senza precisare né fornire documentazione attestante i tempi e i modi in cui tale cambio di destinazione d'uso sarebbe avvenuto;

RITENUTO, pertanto, **che la dichiarazione della società proponente** riguardante la non applicabilità, al caso di specie, dei divieti di cambio di destinazione d'uso ed edificabilità previsti



dalla L. n. 353 del 21/11/2000 e dalla L.R. della Regione Basilicata n. 13 del 22/02/2005, **non abbia ragione di essere**;

CONSIDERATO che, in merito a *«le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici»*, si ritiene opportuno evidenziare che la particella 222, di cui sempre al Foglio 13, è interamente occupata dall'area boschiva tutelata e costituita da formazioni igrofile, in stretto dialogo visivo con il parco eolico. Inoltre, la competente Soprintendenza ABAP della Basilicata, a tale riguardo, specifica che: *«alcune particelle di terreno ricadenti in Venosa e interessate dall'intervento (...) appartengono al demanio comunale di uso civico e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro funzione di tutela ambientale e dei diritti delle collettività locali. Altri terreni interessati dall'intervento, invece, sono oggetto di definizione demaniale al fine di determinarne la natura giuridica; non si può escludere, pertanto, che siano di categoria A, ai sensi della L. 1766/1927. Non si concorda, infine, con quanto riportato nell'elaborato "F0410-E-R03-A_Relazione_tecnico-illustrativa_Usi_Civici", poiché i terreni rientranti nella categoria B devono essere convenientemente utilizzati per la coltura agraria in quanto ancora in regime di proprietà collettiva»*;

CONSIDERATO che la competente **Soprintendenza ABAP della Basilicata, in merito agli aspetti di tipo archeologico**, segnala quanto segue: *«Il capitolo 5.4 della Relazione Archeologica (elab. F0410-A-R05-A, pp.56-59), dal titolo "INTERFERENZE TRATTURALI E VIABILITÀ ANTICA", elenca i tratturi tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, ricadenti nell'area in esame, ed espone in maniera dettagliata le ipotesi ricostruttive della viabilità antica del territorio. Ciononostante, non viene analizzata la cartografia storica reperibile (ad esempio le mappe di impianto del Catasto), né viene affrontato un esame della toponomastica, da cui potrebbero emergere ulteriori elementi a complemento del quadro conoscitivo storico-archeologico, come richiesto nella nota della SS PNRN sopra richiamata [prot. n. 4534 del 14/10/2022] (2.a analisi della cartografia storica e della toponomastica che evidenzi il quadro conoscitivo, relativo anche alla rete viaria storica).*

Per quanto attiene alle ricognizioni territoriali, diversamente da quanto precisato, nella Relazione Archeologica si legge: "a seguito di un sopralluogo preliminare, si è deciso di posticipare la ricognizione sistematica, integrando la presente relazione in un secondo momento" (elab. F0410-A-R05-A, p.72). Inoltre, l'elaborato in questione, che consta di 78 pagine, non riporta né nelle pagine precedenti, né in quelle successive gli esiti delle ricognizioni (in dettaglio: TELERILEVAMENTO, pp. 59-71; VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO, pp.73-76; BIBLIOGRAFIA, pp. 77-78). Tutto ciò premesso, si ritiene che non si sia ottemperato alla richiesta di documentazione integrativa di cui sopra e che, pertanto, non essendo stati acquisiti gli elementi necessari ad una completa valutazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio derivante dalla realizzazione delle opere, innanzitutto gli esiti delle "ricognizioni volte all'osservazione diretta dei terreni", previsti dalla normativa vigente ai fini della assoggettabilità a verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023), non è possibile esprimersi favorevolmente all'esecuzione delle opere in progetto»;

CONSIDERATO che anche il **Servizio II della DG ABAP**, nel sopracitato contributo istruttorio, *«concorda con la Soprintendenza ABAP della Basilicata nel ritenere che la documentazione*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

prodotta non sia sufficiente per un'adeguata e puntuale valutazione del rischio archeologico relativo e che quest'ultimo, in considerazione del tanto significativo quadro archeologico caratterizzante il territorio, debba- anche ma non solo in via tutoristica- ritenersi di grado elevato» ed inoltre precisa che «nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non dunque per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in caso di realizzazione dell'opera dovranno comunque essere effettuate indagini preventive ai sensi dell'art. 41, c. 4, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10). Al riguardo, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida»;

CONSIDERATO che l'assenza di pregresse indagini sistematiche nel territorio determina una scarsa conoscenza del reale potenziale archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto. Recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa dimostrano che il comprensorio è interessato da un lungo e diffuso popolamento. Montemilone, in particolare, costituisce un significativo luogo di frontiera tra Venosa, fulcro dell'*ager Venusinus* e Canosa, centro attorno a cui gravita l'*ager Ofantino*, anche per la parte che attualmente ricade in Basilicata;

CONSIDERATO che la Società, nell'elaborato *F0410-A-R05-A_A4-Relazione_archeologica-signed* (cfr. pag. 73), ha dichiarato un **rischio archeologico**:

- **alto** per le aree prossime a loc. *Masseria Forestella* (scheda 2);
- **medio** per il tratto di cavidotto per la piazzola WTG 4 per la presenza di ampie aree di dispersione, per la prossimità del siti noti 115-116 (scheda 1); lungo il cavidotto alla WTG 7 per la presenza dei siti al n. 36 e 101 (scheda 3); lungo il cavidotto esterno in loc. *Pezza di S. Rocco* per l'interferenza dell'opera con il sito noto n. 5 (scheda 4); per il cavidotto alla WTG5 e alla WTG6 per la presenza dei siti al n. 121 e 122 (scheda 5) e per la presenza dell'anomalia di aree di dispersione 126 (scheda 6). Analogo grado di rischio è valutabile per i due attraversamenti trattuali sul tracciato *Tratturello n. 23 Venosa-Ofanto*, del tutto inglobato nella SP.135 Boreana (schede 7 e 8).
- **basso** in tutto il resto delle aree interessate dal progetto in esame;



INTERVENTO	ATTIVITA'	GRADO DI POTENZIALE	RISCHIO/IMPATTO ARCHEOLOGICO
1. Loc. Piano del Castello	Cavidotto/piazzola temporanea	6_indiziato dati topografici e osservazioni remote	Medio
2. Loc.Mass.Forestella	Cavidotto	8_indiziato da ritrovamenti diffusi	Alto
3.Loc. Casalecchia	Cavidotto	8_indiziato da ritrovamenti diffusi	Medio
4.Pezza di San Rocco	Cavidotto	6_indiziato dati topografici e osservazioni remote	Medio
5.Loc. Carpinello	Cavidotto	6_indiziato dati topografici e osservazioni remote	Medio
6. Loc. Carpinello	Cavidotto	6_indiziato dati topografici e osservazioni remote	Medio
7.Loc. Piani di Boreano	Cavidotto	6_indiziato dati topografici e osservazioni remote	Medio
8.Loc. Piani di Boreano	Cavidotto	6_indiziato dati topografici e osservazioni remote	Medio

Elaborato F0410-A-R05-A_A4-Relazione_archeologica-signed, tab. pag. 76

RILEVATO che la società proponente, nella summenzionata relazione archeologica, ha affermato che:

- *«L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. Allo stesso modo anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche, che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori»;*
- *«Le indagini condotte in questo comparto territoriale dall' Università La Sapienza di Roma sotto la direzione scientifica di P. Sommella e coordinate da M. L. Marchi hanno registrato la fitta presenza di evidenze o archeologiche ricostruendo l'organizzazione del territorio dall'età preistorica all'alto medioevo»;*

EVIDENZIATO, a riguardo che, data la tipologia e la natura degli interventi previsti (cavidotti, aerogeneratori, opere annesse) richiedenti, **nella maggior parte dei casi, opere di scavo anche in profondità e, solo in piccola parte, opere in rilevato**, non è possibile escludere **potenziali interferenze e impatti negativi dell'impianto sul patrimonio archeologico**;

RILEVATO che, sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all’UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell’Italia, capofila, insieme alla Grecia e all’Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all’iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità;

CONSIDERATO che, **per quanto concerne i territori pugliesi**, coinvolti nell’AVI, si richiama preliminarmente il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** di cui è dotata la Regione Puglia, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

CONSIDERATO, nello specifico, che, per tali territori, l’area vasta relativa all’impianto intercetta diverse componenti paesaggistiche ai sensi del PPTR, tra le quali si segnalano quelle rilevanti **per la valutazione visivo-percettiva**:

BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)

- *Fiume Ofanto, Canale Amalonga, Torrente Locone, Vallone Esca e Torrente Basantello;*

BP –Territori contermini ai laghi (300m)

- *Lago Locone;*

BP – Parchi e riserve

- *Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto;*

UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)

- *Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto;*

UCP – Siti di rilevanza naturalistica

- *ZSC_IT9120011_Valle Ofanto – Lago Capacciotti, ZSC_IT9150041_Valloni di Spinazzola;*

UCP – Strade a valenza paesaggistica

- *SS93;*

CONSIDERATO, inoltre, che **la competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** segnala quanto segue: «(...) L’aerogeneratore T8 risulta essere il più vicino rispetto alle componenti percettive ricadenti nei territori di competenza di questa Soprintendenza e si trova ad una distanza di circa 8 km dalla strada a valenza paesaggistica SS93. Dalla consultazione delle carte di intervisibilità, dei fotoinserimenti e degli altri elaborati progettuali, si ritiene che gli aerogeneratori di progetto, considerati anche gli effetti di cumulo rispetto agli altri impianti esistenti e a quelli attualmente in fase di iter autorizzativo, possano comportare criticità da un punto di vista percettivo. In particolare, l’impianto proposto può compromettere le visuali paesaggistiche dalle aree di confine ricadenti nell’area vasta, caratterizzate dalla presenza del Parco Naturale del Fiume Ofanto, dei siti di rilevanza naturalistica prima menzionati, del lago Locone e della strada a valenza paesaggistica SS93»;



VALUTAZIONE AREE IDONEE (effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera *c-quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1):

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera *c-quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto **non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004.

In particolare, l'impianto interferisce con:

Beni Monumentali art.10

- *Masseria Casone - ex Il Casone* (D.M. del 08/10/1992), comune di Venosa;
- *Masseria Iannuzzo* (D.M. del 08/10/1992), comune di Lavello;
- *Masseria Saraceno - Quaranta* (D.M. del 27/08/1998), comune di Venosa;
- *Masseria Bosco delle Rose* (D.M. del 21/08/1995), comune di Lavello;
- *Masseria Trentangeli - ex Casino Trentangioli* (D.M. del 02/10/1992), comune di Venosa;
- *Stazione ferroviaria di Venosa Maschito* (D.M. del 27/02/1992), comune di Venosa;


Beni archeologici - Tratturi art.10

- *Regio Tratturo Melfi-Castellaneta*, nn. 018/ 019/ 022 -PZ;
- *Regio Tratturello Venosa-Ofanto*, n. 023 -PZ;
- *Regio Tratturello Stornara-Montemilone*, n. 014 -PZ;

Beni di interesse archeologico art.10

- Sito archeologico *Loreto* (D.S. 19.12.80 - mod. D.S. 15.09.80, D.S. 16.05.79), comune di Venosa;
- Sito archeologico *Tufarello* (D.M. 12.11.80), comune di Venosa;





Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR

VALUTAZIONE AREE NON IDONEE (effettuata ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015 come da ultimo modificata con L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38):

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 54/2015, sono state riscontrate interferenze tra l'opera in esame e le aree non idonee individuate da tale legge, vengono di seguito esplicitati gli impatti paesaggistici dell'opera sui beni tutelati;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che si rilevano **interferenze con le aree non idonee** ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015:

Beni paesaggistici, art. 142, let. c) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (buffer 500 m)

- *Vallone Lampegiano e Noci Servale;*
- *Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico;*
- *Vallone S. Stefano;*
- *Vallone Cormita;*

Beni Monumentali (buffer 3000 m)

- *Masseria Casone (ex Il Casone), comune di Venosa, D.M. del 08/10/1992;*
- *Masseria Iannuzzo, comune di Lavello, D.M. del 08/10/1992;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


- *Masseria Saraceno - Quaranta (ex La Caccia)*, comune di Venosa, D.M. del 27/08/1998;
- *Masseria Bosco delle Rose*, comune di Lavello, D.M. del 21/08/1995;
- *Masseria Trentangeli (Ex Casino Trentangioli)*, comune di Venosa, D.M. del 02/10/1992;
- *'Stazione ferroviaria di Venosa Maschito*, comune di Venosa, D.M. del 27/02/1992;

Tratturi (buffer 200 m)

- *Regio Tratturo Melfi-Castellaneta*;
- *Regio Tratturello Venosa-Ofanto*;

Nuclei Abitati (buffer 5000 m)

- *Montemilone*;



Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR

RILEVATO, pertanto, che le suddette interferenze determinerebbero **criticità non superabili anche con eventuali misure di mitigazione e impatti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico tutelato ai sensi della L.R. 54/2015, soprattutto se esaminati tenendo conto della loro «fruibilità e frequentazione, nonché dal loro valore simbolico/naturalistico»**, così come richiesto dalla **Sentenza n. 286 del 3 dicembre 2019 della Corte Costituzionale** in merito all'ampliamento delle aree non idonee di cui all'Allegato A di tale legge;

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame **si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER** (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto. In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";

CONSIDERATO che l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;


CONSIDERATO che, in aggiunta agli elaborati presentati dalla Società proponente, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente l'**elevatissimo numero di impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'AVI e nel territorio circostante l'impianto in esame.**

Si segnala, inoltre, che il progetto in esame risulta essere **direttamente interferente con numerosi impianti FER**. Sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio (talvolta, come nel caso in esame, addirittura insistenti sulle medesime particelle catastali) e, quindi, potenzialmente confliggenti sia effettuata preliminarmente, onde evitare, non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti;


Si ritiene opportuno precisare che, in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di un altrettanto rilevante numero di impianti FER, relativi ad altre procedure non di competenza di questo Ministero, quali ad esempio la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis del d.lgs. 28/2011.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR



Elaborazione cartografica GIS dei soli impianti eolici a cura della SS PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che nella valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale **l’effetto cumulo deve essere preso in considerazione della L.R. n. 54/2015** nella cui premessa si legge quanto segue: *«dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l’Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell’esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui».*

RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto ‘effetto selva’, ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata ‘eolizzazione’ e trasformazione in ‘distretto energetico’ dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l’altro, si sostiene: «...che l’esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l’imposizione del vincolo serve anche a prevenire l’aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, *«il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».*


VALUTATO in particolare che, l’impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo. L’impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;

CONSIDERATO che l’impianto, in particolare, **risulterebbe visibile da:** *Invaso di Toppo di Francia, Invaso di Locone, Vallone S. Stefano inf. n. 586, Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico inf. n. 586, Vallone Lampegiano e Noci Servale, Masseria Matinella – Veltri, Masseria Trentangeli, Masseria Finocchiaro, Masseria Bosco delle Rose, Masseria Santangelo, Masseria Il Casone, Masseria Saraceno – Quaranta, Masseria Iannuzzo; aree archeologiche di: Foragine, Finocchiaro, Carrozze, Maddalena o Catacombe, Trinità, Gravetta, Cimitero, Posta Scioscia, Loreto e Notarchirico; Regio Tratturello Venosa – Ofanto, Regio Tratturello Rendina – Canosa,*



Regio *Tratturello Melfi – Castellaneta*. Esso, inoltre, **risulta visibile dai centri storici di Montemilone e Lavello**, parzialmente visibile da Palazzo San Gervasio, Maschito (sul **territorio lucano**), Ascoli Satriano, Cerignola, Canosa di Puglia (sul **territorio pugliese**);

Si riporta di seguito uno stralcio cartografico con relativa legenda dell'elaborato A.19.1 – *Carta dell'intervisibilità*



Analisi di intervisibilità - Buffer 50 x Htot

- Visibilità nulla (0 aerogeneratori visibili)
- Visibilità bassa (1 - 3 aerogeneratori visibili)
- Visibilità media (4 - 5 aerogeneratori visibili)
- Visibilità alta (6 - 7 aerogeneratori visibili)
- Visibilità totale (8 - 9 aerogeneratori visibili)

Estratto cartografico con relativa legenda elaborato A.19.1 – *Carta della intervisibilità*

EVIDENZIATO che, in riferimento agli elaborati di progetto relativi ai *fotoinserti*, emergono le seguenti criticità:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- in alcuni fotogrammi, la scelta del punto di ripresa non è ottimale ed è tale da non consentire una completa percezione degli impianti previsti e/o esistenti (es. punto di scatto (s) *Regio Tratturello Melfi-Castellaneta*);
- alcuni fotogrammi non rispondono ai requisiti richiesti nella nota di questa SS PNRR, prot. n. 4534 del 14/10/2022, nel dettaglio:
 - non sono realizzati in scala adeguata e leggibile;
 - non risultano ripresi in condizioni di piena visibilità;
- alcuni fotogrammi presentano distorsioni, poiché realizzati in modalità panoramica, la quale altera la percezione visiva;

CONSIDERATO che, al netto di quanto evidenziato nel precedente elenco, le fotosimulazioni, delle quali vengono di seguito riportati alcuni stralci, mostrano comunque l'ulteriore aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare in un ambito di area vasta già al limite per presenza di impianti FER.

Peraltro, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio.**



Punto di ripresa AB – *Invaso Toppo di Francia (ante e post operam)*



Punto di ripresa Z – *Masseria Saraceno-Quaranta (ante e post operam)*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Punto di ripresa U – *Masseria Casone (ante e post operam)*



Punto di ripresa H – *Masseria Bosco delle Rose (ante e post operam)*

CONSIDERATO che il Servizio III della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio, per quanto di competenza, specifica che: « *la documentazione integrativa, in particolare i fotoinserti riguardanti i beni culturali siti nel comune di Lavello quali Masseria Iannuzzo, Masseria Bosco delle Rose e Masseria Finocchiaro, e siti nel comune di Venosa quali Masseria Il Casone, Masseria Saraceno - Quaranta e Masseria Trentangeli, evidenziano forti criticità di intervisibilità tra l'impianto e i suddetti beni culturali tali da modificarne la considerazione e il complesso di valori associati a tali luoghi*».

CONSIDERATO che le diverse interferenze rilevate da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipendano anche dalla importante altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei “sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell’11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell’effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

CONSIDERATO che la zona in cui ricade il progetto in esame è interessata da numerose iniziative FER, si segnalano, in particolare, i **progetti con iter autorizzativo già concluso ID 5579, ID 6033, ID 8892, per i quali la Regione Basilicata (ID 8892) e il MASE (ID 5579 e ID 6033) si sono già pronunciati negativamente rilevando elementi di criticità non superabili**;

VISTO e CONSIDERATO, ancora, che **per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Basilicata**:

- l’istituzione del **“Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo”** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Montemilone, Venosa e Lavello** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto*;
 - *di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni*”;
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato **“Distretto di turismo rurale”** e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse **“Aree interne della Regione”**;
- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria **“l’Italia del turismo e della**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

cultura”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:

- come “Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;
- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;
- **Il medesimo PST**, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi** – caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;
- in questa visione:



- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "*... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;
- in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “**paesaggi rurali storici**”:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in, particolare alla parte IV “*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio* – Punto 16.1 dei “*Criteri generali*”, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) “*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*”;
- al punto 16.4 che “*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale*”;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 *bis* stabilisce che “*la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la “**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**”, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*”;

TENUTO CONTO che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l’attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali**;

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico)**;
- la creazione di reti:
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
 - b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo tra le prime regioni in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e i dati del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;

- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

RITENUTO di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di “irradiamento” dei beni paesaggistici presenti in un'area *“quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area”;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quelle delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”*;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *«la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

l'installazione di impianti a fonti rinnovabili». (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio «*per tutte le tecnologie, considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi*» presupponendo, quindi, la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti FER;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

CONSIDERATO altresì che il Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta agli ultimi posti in Italia nella statistica relativa al consumo di energia da fonti rinnovabili;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione



paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 *Tutela del Paesaggio* «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze ABAP coinvolte nel presente procedimento, condivise, per quanto di competenza, anche dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

VISTA ed ESAMINATA tutta la documentazione presentata;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

INDIVIDUATI tutti i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio culturale e paesaggistico, come dettagliatamente esplicitati nel presente;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata e dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP nei contributi istruttori;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Renexia S.p.A. per l'«*Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Carpiniello" da realizzarsi nel comune di Venosa (PZ) e delle opere e infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Venosa (PZ), e Montemilone (PZ), avente potenza complessiva pari a 55,8 MW*».

Supporto Ales S.p.A.

arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Tramutola Rocco
Rosario
Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e
Turismo
15.11.2023 17:56:53
GMT+01:00



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE

PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi

O = Ministero della

Cultura

C = IT